

INFORMAZIONI SOCIETARIE

FINCOOP RIMINI S.R.L.



7TSBP9

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	RIMINI (RN) VIA CADUTI DI MARZABOTTO 40 CAP 47922
Domicilio digitale/PEC	fincooprimini@legalmail.it
Numero REA	RN - 291434
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03413640404
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03413640404 Data di iscrizione: 17/02/2004 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 27/01/2004
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA SEGUENTE ATTIVITA': - L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA GESTIONE DI QUOTE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN GENERE CON ATTIVITA' NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E CON ESPRESSA ...
Poteri da statuto	QUALUNQUE SIA IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03413640404 del Registro delle Imprese della ROMAGNA - FORLI'-CESENA e RIMINI Data iscrizione: 17/02/2004
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/02/2004 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 06/12/2023
informazioni costitutive	Denominazione: FINCOOP RIMINI S.R.L. Data atto di costituzione: 27/01/2004
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2004 Scadenza esercizi successivi: 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico
organi amministrativi	amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA SEGUENTE ATTIVITA':

- L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA GESTIONE DI QUOTE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN GENERE CON ATTIVITA' NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 NUMERO 385 E DALLE ULTERIORI LEGGI IN MATERIA. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI, AD ESCLUSIVO GIUDIZIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, COSI' TRA L'ALTRO, E A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E SENZA PRETESA ALCUNA DI ESAUSTIVITA';
- COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, BANCARIE, IPOTECARIE ED IMMOBILIARI, COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI;
- RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI;
- CONCEDERE FIDEIUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI TERZI;
- ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA' DI CAPITALI O IMPRESE COSTITUITE O COSTITUENDE AVENTI SCOPI AFFINI, ANALOGHI O COMUNQUE CONNESSI AL PROPRIO SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 NUMERO 385 E DALLE ULTERIORI LEGGI IN MATERIA;
- PARTECIPARE A CONSORZI O A RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.

Poteri

poteri da statuto

QUALUNQUE SIA IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

QUALUNQUE SIA IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTERA' A TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN VIA DISGIUNTA TRA DI LORO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E TECNICI DETERMINANDONE LE MANSIONI E LE EVENTUALI RETRIBUZIONI, NONCHE' PROCURATORI PER SINGOLI AFFARI O PER CATEGORIE DI AFFARI.

AMMINISTRATORE UNICO

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', E' AFFIDATA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, QUESTI

RIUNISCE IN SE' TUTTI I POTERI E LE FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

DAGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO DEVE ESSERE DEDOTTA UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE FINCHE' QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE.

LA DECISIONE DEI SOCI, CHE APPROVA IL BILANCIO, DECIDE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI. POSSONO ESSERE DISTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE GLI UTILI REALMENTE CONSEGUITI E RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO, FATTA DEDUZIONE DELLA QUOTA DESTINATA ALLA RISERVA LEGALE; POSSONO ALTRESI' ESSERE DISTRIBUITI UTILI IN NATURA.

SE SI VERIFICA UNA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, NON PUO' FARSÌ LUOGO A DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI FINO A CHE IL CAPITALE NON SIA REINTEGRATO O RIDOTTO IN MISURA PROPORZIONALE.

NON E' CONSENTITA LA DISTRIBUZIONE DI ACCONTI SU DIVIDENDI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

CON ATTO DEL NOTAIO DONDI GIORGIA DEL 28/07/2005 (REP. 494) PROT. 19051/2005 L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA DELIBERATO DI AUMENTARE A PAGAMENTO IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 312.500,00 AD EURO 1.000.000,00 IN MODO SCINDIBILE, CON FACOLTA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE ENTRO IL 30 OTTOBRE 2005 E MODIFICATO L'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

DEPOSITATO LO STATUTO AGGIORNATO IN SEGUITO AD AUMENTO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO A EURO 408.000,00 AL 30/10/2005

CON ATTO NOTAIO GIORGIA DONDI REP. 972 DEL 27/07/2006 VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 8) E 11) DELLO STATUTO SOCIALE E VIENE EFFETTUATO UN AUMENTO SCINDIBILE DEL CAPITALE SOCIALE.

DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON VERBALE DEL 28/11/2007, A REP. 145524/17299 DEL NOTAIO FRANCIOSI ENRICO (RIMINI).L' AUMENTO DEL CAPITALE, VERRA' IN PRIMO LUOGO OFFERTO IN SOTTOSCRIZIONE AGLI ATTUALI SOCI, I QUALI POTRANNO SOTTOSCRIVERLO ENTRO UN TERMINE NON INFERIORE A

TRENTA GIORNI, DECORRENTE DAL MOMENTO IN CUI VERRA' COMUNICATO AI SOCI MEDESIMI CHE L'AUMENTO DI CAPITALE PU ESSERE SOTTOSCRITTO, COSI' COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 2481 BIS DEL CODICE CIVILE; IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DEL SUDETTO DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI SOCI, L'AUMENTO VERRA' COLLOCATO ANCHE PRESSO TERZI, I QUALI A LORO VOLTA DOVRANNO SOTTOSCRIVERLO ENTRO UN DIVERSO TERMINE STABILITO DAL CONSIGLIO.

IN DATA 15.02.2008 E' STATO DEPOSITATO LO STATUTO AGGIORNATO AL CAPITALE SOTTOSCRITTO, PARI AD E. 811.012,00.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2017 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

Allegato A all'atto N. 3164/2038

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

La Società si denomina "Fincoop Rimini s.r.l.".

Articolo 2

SEDE

La sede della Società è nel Comune di Rimini all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente registro delle imprese.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3

DURATA

La durata è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO

La Società ha per oggetto la seguente attività:

- l'acquisto, la vendita e la gestione di quote e partecipazioni societarie in genere con attività non esercitata nei confronti del pubblico e con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 numero 385 e dalle ulteriori leggi in materia. La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente e semplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività;
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 numero 385 e dalle ulteriori leggi in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 811.012,00 (ottocentoundicimiladodici virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

Articolo 6

VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481 bis - 2481 ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482 - 2482 bis - 2482 ter - 2482 quater codice civile) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

L'organo amministrativo ha la facoltà di aumentare il capitale, per non più di una volta in ciascun triennio, sino ad un ammontare massimo pari alla metà del capitale della società al momento dell'esercizio della delega, senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

Articolo 7

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 cod. civ.

Articolo 8

PARTECIPAZIONI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In caso di circolazione, della quota cui sono connessi tali diritti, quest'ultimi non si trasmetteranno in capo al nuovo socio (o ai nuovi soci), a meno che non vi sia il consenso unanime degli altri soci. In mancanza di tale consenso, pertanto, il nuovo socio (o i nuovi soci) subentreranno nella titolarità di una quota del tutto priva dei diritti peculiari anzidetti.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 codice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 codice civile.

Articolo 9

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa, previa espressione di gradimento da parte dell'organo amministrativo; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

A) PRELAZIONE NEL CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI:

- Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'organo amministrati-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

vo, quanto prima e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione dell'offerta;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito. Tale Collegio Arbitrale dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci;

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci;

- l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

B) PRELAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo spetta anche in ipotesi di trasferimento mortis causa della partecipazione e spetta sia che l'erede e/o legatario sia un socio sia che l'erede e/o legatario sia un terzo estraneo alla compagine sociale. In tal caso la partecipazione caduta in successione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti dagli eredi e/o legatari secondo le modalità e i termini di cui ai punti precedenti.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo

determinato secondo i criteri previsti nel presente statuto per la determinazione del rimborso spettante al socio recedente e quindi, a tal fine, dovrà tenersi conto della situazione patrimoniale della Società e, in particolare del suo valore di mercato alla data del decesso. In caso di disaccordo la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto conformemente a quanto previsto dall'articolo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

26.

Articolo 10

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 11).

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'articolo 2466 codice civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 11

DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali

l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 codice civile, con la limitazione ad una delega.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete: - all'Amministratore unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la presenza di capitale sociale rappresentato. In prima ed in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente e rappresentato.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del comma seconda dell'articolo 2479 del codice civile (modificazioni dell'atto costitutivo e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) l'assemblea dei soci:

- in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente e rappresentato;

- in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale presente e rappresentato.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e quelle previste dallo statuto per specifiche delibere.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 12

DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O
DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'articolo 10 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'articolo 11.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La Società può essere amministrata:

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

La scelta circa il sistema di amministrazione è rimessa alla decisione dei soci. I componenti dell'Organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del codice civile;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGALE

Quando la Società è amministrata dal Consiglio, nominato a termine o fino revoca o dimissioni, il funzionamento di esso è così regolato:

A - PRESIDENZA

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento se non sono stati nominati dai soci.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B - RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di questo ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati

ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'articolo 2381 codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 codice civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE

SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'articolo 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 14 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 16

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Articolo 17

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Articolo 18

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentan-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

ti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 19

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato correlata all'ammontare del compenso annuo e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Articolo 20

AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della Società, è affidata all'Amministratore unico, questi

riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

Articolo 21

DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 22

ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci possono nominare il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo articolo 23.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 codice civile. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo articolo 23.

Articolo 23

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt.2397 e ss.)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 2409 cod. civ.

Articolo 24

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano: in questo ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 25

UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 26

RECESSO DEL SOCIO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- nei casi previsti dalla legge;
- in qualsiasi momento dopo la quotazione in borsa dei titoli posseduti in portafoglio dalla società.

B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento ed entro quindici giorni nel caso dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro sei mesi dalla richiesta. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, in luogo del denaro, potrà essere effettuato anche tramite assegnazione di azioni possedute; in tal

caso tale modalità di rimborso dovrà essere deliberata dall'organo amministrativo.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettua-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

to utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la Società viene posta in liquidazione.

Articolo 27

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 30 affinché si pronunci in merito all'esclusione. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente articolo 26 lettera C) in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 28

SCIoglimento LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 codice civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter cod. civ. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.)

Articolo 29

TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'articolo 2436 codice civile.

La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 30

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deci-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

se da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati entro trenta giorni, uno dal Presidente della Camera di Commercio di Rimini, uno dal Presidente della Legacoop Rimini ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo tra i due; ed in caso di disaccordo, su istanza di uno dei due arbitri designati, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'articolo 806 e SS. del c.p.c.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, la controversia sarà oggetto di un tentativo di conciliazione, in base alla procedura della Camera di Conciliazione di Rimini,

presso la Camera di Commercio di Rimini, secondo il Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 26.

Articolo 31

DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di Società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata;
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.

F.to: Boschetti Giampiero

Massimo Gottifredi

Andrea Aquilina notaio

=====

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-10-2017

FINCOOP RIMINI S.R.L.
Codice fiscale: 03413640404

	Io sottoscritto Avv. Andrea Aquilina Notaio in Rimini, i-	
	scritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Forlì e Rimini,	
	certifico che la presente è copia su supporto informatico	
	conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,	
	ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad	
	uso del Registro Imprese.	
	F.to ANDREA AQUILINA - Notaio	
	ASSOLTO PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 ME-	
	DIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO, n.d.r.).	